



COMUNE DI NAVELLI

PROVINCIA DI L'AQUILA

Via Pereto, 2 – 67020 Navelli (AQ)

Tel. 0862 959119 – Fax. 0862 959323

e-mail: comunenavelli@gmail.com – P.e.c.: comune.navelli@pec.mailcert.info
sito internet: www.comune.navelli.ag.it



A V V I S O

FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - Annualità 2021 -

La legge n. 431/98 ha istituito un fondo per la concessione di contributi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai conduttori di immobili ad uso abitativo.

I REQUISITI INDISPENSABILI PER L'ACCESSO a detto fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione riferiti all'anno 2020 come da nota della Giunta Regionale Prot. N.

RA/407042/21 del 19.11.2021 Prot. n. 5328 del 20.10.2021 sono i seguenti:

1. Cittadinanza italiana e/o Stato di provenienza del conduttore (gli immigrati devono possedere il certificato storico di residenza da almeno 5 (cinque) anni consecutivi nel territorio nazionale - art. 2 L.R. 96/1996 come modificato dalla L.R. n. 18/2018);

2. Residenza nel Comune;

3. Limiti di Reddito:

3.1 (Fascia A): reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare (ISE), rapportato ai mesi di pagamento del canone, non superiore a due pensioni minime INPS anno 2020 (€ 13.391,80) rispetto al quale l'incidenza del canone sul reddito non sia inferiore al 14% e non può, in ogni caso, essere superiore a € 3.100,00.

3.2 (Fascia B): reddito annuo convenzionale complessivo (ISEE) non superiore a € 15.853,63.

Il reddito convenzionale (€ 15.853,63) è utile solo al fine di stabilire il requisito per accedere ai contributi, mentre ai fini dell'incidenza canone/reddito deve farsi riferimento all'ISE che non deve essere superiore ad € 18.000,00 e rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24% e non può, in ogni caso, essere superiore a € 2.325,00. Inoltre se in presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente o pensione oppure nei casi previsti dal comma 4 dell'art. 2 del D.M. 7.6.1999¹ l'ISEE viene ridotto automaticamente dal foglio di calcolo del 25% e comunque non superiore a € 15.583,63.

Le due condizioni non sono cumulabili.

4. Indicazione del numero componenti del nucleo familiare del richiedente il contributo e dei figli a carico;
5. Canone mesi di efficacia del contratto (numero di mensilità pagate nell'anno 2020) (fotocopia ricevute versamento del canone);
6. Dati relativi al contratto di locazione registrato (tipo di contratto, soggetto con il quale ha stipulato il contratto di affitto, data e numero di registrazione dell'atto);
7. Categoria catastale dell'alloggio (sono escluse le categorie catastali: A1, A8, A9);
8. **Non sono ammissibili contributi a soggetti usufruenti di alloggi di edilizia residenziale pubblica.**
9. Non sono ammissibili contributi a soggetti titolari, assieme al proprio nucleo familiare di diritti di proprietà, di usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare e situato nel comune di NAVELLI né ai titolari di diritti di proprietà su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo, sfitti o concessi a terzi, situati in qualsiasi località, che abbiano complessivamente un valore catastale uguale o superiore al valore catastale di un alloggio adeguato al proprio nucleo familiare.
10. Sono altresì esclusi dai contributi chi possiede un patrimonio immobiliare superiore a €. 25.000,00 come risulta dall'attestazione ISEE;



COMUNE DI NAVELLI

PROVINCIA DI L'AQUILA

Via Pereto, 2 – 67020 Navelli (AQ)

Tel. 0862 959119 – Fax. 0862 959323

e-mail: comunenavelli@gmail.com – P.e.c.: comune.navelli@pec.mailcert.info
sito internet: www.comune.navelli.aq.it



11. I contributi di cui al terzo comma, art. 11 Legge 431/98 non sono cumulabili con le detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in favore dei conduttori (comma 2, art. 10, Legge 431/98); quindi, dal contributo assegnato dalla Regione Abruzzo saranno scomputate le detrazioni di cui all'imposta sul reddito delle persone fisiche ottenute dai conduttori per l'anno 2020.

12. Presenza di sfratto esecutivo;

13. Gli immigrati devono possedere il certificato storico di residenza regolare da almeno 5 (cinque) anni consecutivi nel territorio nazionale nel rispetto della normativa statale in materia di immigrazione (art. 2 L.R. 96/1996 come modificato dalla L.R. n. 18/2018).

14. Lo stesso decreto conferma l'ampliamento dei beneficiari del Fondo (art. I comma 4 del D.M. 12.08.2020) anche ai soggetti che hanno avuto una riduzione del reddito causa COVID-19 superiore al 25% e in possesso di un ISEE non superiore a €. 35.000.

15. La riduzione del reddito può essere certificata o attraverso l'ISEE CORRENTE oppure, da una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza COVID — 19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25% o in alternativa dal confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2020. Tale riduzione deve essere superiore al 25% e calcolata per il periodo giugno dicembre 2020 rispetto a giugno-dicembre 2019 e per un numero massimo di 6 mesi di locazione; il contributo massimo concedibile è di € 3.100,00.

16. NOTE: Si ricorda che l'art. 2, comma 3 del D.M. 07/06/1999 stabilisce quanto segue:

"I Comuni fissano l'entità dei contributi secondo il principio di gradualità che favorisca i nuclei familiari con redditi più bassi e con elevate soglie di incidenza del canone sul reddito nonché con riferimento ai seguenti criteri:

a) Per i nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui al punto **3.1 (Fascia A)** l'incidenza del canone sul reddito va ridotta fino al 14% e il contributo da assegnare non deve comunque essere superiore ad €. 3.100,00/anno;

b) Per i nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui al punto **3.2 (Fascia B)** l'incidenza del canone sul reddito va ridotta fino al 24% e il contributo da assegnare non deve comunque essere superiore ad €. 2.325,00/anno;

c) Per i nuclei familiari che includono ultra sessantacinquenni, disabili (**con invalidità superiore al 67%**) o per altre analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino ad un massimo del 25% o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito di cui ai punti 3.1 (Fascia A) e 3.2 (Fascia B) possono essere innalzati fino ad un massimo del 25%.

In caso di morosità nel pagamento del canone d'affitto, il contributo integrativo destinato al conduttore potrà essere erogato al locatore, in modo da sanare la situazione di morosità. Il contributo sarà assegnato solo nei casi in cui le situazioni di morosità siano sanate, garantendo così la permanenza del richiedente nell'appartamento oggetto del contratto.

GLI INTERESSATI ALLA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE, DEVONO PRESENTARE AL COMUNE ENTRO IL 31 GENNAIO 2022 RICHIESTA DI CONTRIBUTO IN CARTA SEMPLICE, PER L'ANNO 2020 UTILIZZANDO LA DOMANDA APPOSITAMENTE PREDISPOSTA E SCARICABILE DAL SITO INTERNET ISTITUZIONALE comune.navelli@gmail.com o disponibile presso gli uffici comunali. La domanda, compilata e firmata dall'interessato, unitamente a copia non autenticata di un documento di identità della persona che ha firmato dovrà essere consegnata a mano all'ufficio Protocollo del Comune o spedita con raccomandata A.R. (in tal caso farà fede il timbro dell'ufficio postale) e pervenire entro 10 gg. dalla scadenza del 31.01.2022 indirizzata a "Comune di Navelli via Pereto n°2 67020 Navelli AQ."



COMUNE DI NAVELLI

PROVINCIA DI L'AQUILA

Via Pereto, 2 - 67020 Navelli (AQ)

Tel. 0862 959119 - Fax. 0862 959323

e-mail: comunenavelli@gmail.com - P.e.c.: comune.navelli@pec.mailcert.info
sito internet: www.comune.navelli.aq.it



La domanda, a pena di esclusione, dovrà essere corredata dai documenti indicati come necessari sul modulo di domanda approvato dal Comune.

Navelli, 29/11/2021



